



IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE CIVILE

In persona della dott.ssa Vittoria Rubino, nel procedimento iscritto al n. 2273 dell'anno 2018 del Ruolo Generale vertente tra

[REDACTED] (avv. LA CAVA VINCENZO)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (avv.) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (avv.) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI AGRIGENTO (avv.) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI PALERMO (avv.)

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9.8.2018 ;

OSSERVA

Con ricorso cautelare, depositato in data 16 luglio 2018, la ricorrente in epigrafe, docente presso la scuola Balsano Pandolfini di Termini Imerese, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2006 proveniente dalla graduatoria ad esaurimento, di avere presentato domanda di mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 207 del 9.3.2018 di aver chiesto l'accertamento della precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 lg 104/1992, di aver indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Sicilia provincia di

*Tribunale di Termini Imerese
sezione civile*



lavoratore di cui al comma 3 (ha) diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, va apprezzata la maggiore tutela accordata al portatore di handicap dalla disposizione speciale dell’art. 601 citato: una diversa interpretazione dalla sua lettera, infatti, non sarebbe in piena consonanza con i precetti costituzionali degli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.

Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, non può non rilevarsi la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza assoluta nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave.

Va, dunque, affermato il diritto della ricorrente ad aver riconosciuto il diritto alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992 nell’Ambito territoriale di residenza del disabile da assistere, nella specie (A.T. Sicilia 0022), in assenza di altri vincitori che vantino titoli uguali o superiori, nell’ambito territoriale in questione.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nelle operazioni di trasferimento interprovinciale nell’ambito territoriale Sicilia 001 per P.A.S. 2018/2019, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa;
condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente



ra [REDACTED]

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 9.8.2018

Il Giudice

Vittoria Rubino

